



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 36S/2018

C.S.A. 10/2018

## La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Sergio Smedile	Componente estensore

ha pronunciato la seguente

### Decisione

Il Giudice Sportivo di primo grado, territorialmente competente per la Toscana e l'Umbria, a seguito di denuncia del Presidente della Commissione Sportiva del Golf Club Punta Ala, comminava al tesserato Jacopo Maria Angiolini la sanzione della squalifica di mesi tre per avere sottoscritto e consegnato il proprio score recante, quanto alla buca 14, un punteggio difforme dal vero (5 colpi, anziché 6), al termine della gara *Callaway Apparel G.C.*, giocata il giorno 14.07.2018 sul percorso del G.C. Punta Ala.

Detta alterazione è stata confermata a seguito della ricostruzione effettuata in Segreteria al termine della competizione dallo stesso Angiolini, appositamente convocato insieme al suo marcatore.

La sanzione è stata comminata dal Primo Giudice, applicando l'ultimo capoverso dell'art. 17, R.G. e non il primo capoverso, lett. c) dello stesso articolo, per avere acquisito il convincimento della mancanza dell'elemento

psicologico del dolo, avendo l'incolpato, immediatamente – ovvero sia al momento della ricostruzione del punteggio – riconosciuto l'errore sul numero di colpi segnato.

Avverso detta decisione ha proposto impugnazione l'Ufficio della Procura sostenendo, nella sostanza, l'erroneità della decisione e l'inadeguatezza della sanzione comminata per essere stato ritenuto colposo e non doloso il comportamento dell'indagato; chiedendo la riforma "in peius" della decisione con la squalifica per il periodo di dodici mesi, pari al minimo edittale fissato dall'art. 17, 1° cap., lett. c), R.G.

Si è costituito tempestivamente l'appellato, assistito dall'avv. Giampiero Pino, chiedendo il rigetto del reclamo principale e - con appello incidentale - la riduzione della sanzione della sospensione inflittagli, applicando quanto previsto dall'art. 14, co. 1), R.G., ritenuto applicabile invece che l'art. 17, ultimo capoverso.

All'udienza del 14.12.2018, davanti a questa Corte, sono comparsi l'Avv. Paolo Berruti per la Procura appellante ed il Sig. Jacopo Maria Angiolini di persona, assistito dall'Avv. Giampiero Pino.

Dopo ampia discussione, il Procuratore federale ha così concluso: *"dichiararsi in via pregiudiziale inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva formulata con la memoria depositata il 16.11.2018 preventivamente per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 45, co.4, R.G., nonché in via gradata perché comunque proposta oltre il termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione, operata dalla Segreteria Organi di Giustizia in data 31.10.2018 dall'impugnazione principale; ancora in via pregiudiziale il Procuratore Federale rileva l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva con riferimento*

*all'art. 7 comma R.G., il quale limita la sussumibilità del procedimento sportivo degli Istituti del C.P.C. nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità del procedimento di giustizia sportiva". "Nel merito si riporta alle conclusioni formulate nel reclamo, insistendo per l'applicazione della sanzione minima dell'art. 17, comma 1, R.G. salva l'applicazione della Corte di eventuali circostanze attenuanti se esistenti".*

L'Avv. Pino ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo principale e insistendo per l'ammissibilità di quello incidentale e per il suo accoglimento.

\*\*\*

Sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla Procura Federale, ritiene la Corte che, relativamente alla inammissibilità dell'appello incidentale in quanto non contemplato espressamente dal Regolamento di Giustizia, l'eccezione vada disattesa.

In effetti proprio il richiamo dell'art. 7, c. 6, R.G., secondo il quale l'attività degli Organi di Giustizia vada conformata ai principi ed alle norme del processo civile, *per quanto non disciplinato*, non può non indurre a ritenere come ammissibile un istituto regolato dal codice di procedura civile, quale è l'appello incidentale.

Del resto il principio sembra ritenersi confermato, pur in assenza di apposita menzione nel procedimento davanti alla Corte Sportiva, da quanto regolato dall'art. 60, co. 5, R.G., che disciplina l'impugnazione davanti alla Corte Federale e che fa espresso riferimento alla "*impugnazione incidentale*".

Anche l'eccezione di tardività dell'appello non merita accoglimento.

In effetti, essendo consentita la costituzione nel termine di due giorni antecedenti l'udienza fissata (art. 45,co.5,R.G.), e mancando apposita

disposizione relativamente alla proposizione di appello incidentale, non può negarsi all'appellato il diritto di svolgere detta impugnazione nel termine assegnatogli per la sua costituzione e quindi con la comparsa di costituzione.

D'altronde, sempre aderendo al principio informatore del processo civile, l'attuale norma regolatrice dell'appello incidentale tardivo (art. 334 c.p.c.) "*consente di proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto (meglio: è stata fatta) acquiescenza alla sentenza*".

Quanto al merito della impugnazione principale, la stessa si articola su tre motivi: a) erronea qualificazione dei presupposti di fatto ed erronea valutazione della condotta dell'interessato; b) erronea applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 20, 1° co., lett. e), R.G.; c) insussistenza dei presupposti per il ricorso al libero convincimento del Giudice e violazione dell'art. 17, u.c., R.G.

Va subito detto che questa Corte ritiene pienamente condivisibile quanto sostenuto dalla Procura con il motivo sub. 2).

In effetti l'attenuante contemplata dall' art. 20, co.1, lett.e), R.G., è riferita ad ipotesi ben diversa. Ed infatti costituisce attenuante rispetto ad un comportamento illecito, doloso o colposo, quando, "*dai fatti accertati*" *emerge...aver **spontaneamente ed autonomamente** denunciato il proprio illecito prima che qualunque altro soggetto lo abbia segnalato agli Organi a ciò proposti*".

E' di palese evidenza che, nel caso in esame non ricorre alcuno dei requisiti posti a base per la concessione della attenuante.

Ed infatti, per quanto emerge sia nella difesa svolta in primo grado dall'incolpato, che dalla stessa esposizione dei fatti nella decisione impugnata, l'incolpato ebbe semplicemente ad ammettere l'alterazione solo in occasione del controllo dello score per il quale era stato convocato presso il Comitato di Gara, a seguito di segnalazione di altro giocatore partecipante alla gara.

La sua ammissione, difetta quindi del tutto, del carattere della autonomia e spontaneità proprie della denuncia effettuata prima che altri rilevino la irregolarità.

Su questo punto pertanto la censura è fondata ed il primo Giudice ha errato nel determinare una sanzione ridotta per l'applicazione della attenuante come prevista dal sopra richiamato art. 20.

A questo punto giova trattare con precedenza anche quanto oggetto del 3° motivo di appello.

Il Giudice ha applicato l'art. 17, ultimo cap., R.G., ritenendo la norma applicabile, oltre che a tutti gli altri illeciti non elencati nel primo capoverso, anche a quelli ivi indicati nel caso in cui l'infrazione risulti non dolosa, bensì colposa, escludendo quindi quanto stabilito dal primo capoverso, nel quale vengono indicate numerose infrazioni commesse dolosamente e stabiliti altresì i minimi e i massimi della sanzione.

Detta interpretazione del Regolamento è quella ritenuta corretta da questa Corte, come dagli altri Organi disciplinari.

Pertanto va condivisa la decisione del primo Giudice di determinare liberamente la sanzione da infliggere.

Vale comunque la pena di evidenziare, per inciso, che anche l'applicazione dell'art. 14, 1° co., n. 2), R.G., come richiesto sia dalla Procura che dalla difesa

dell'appellato, avrebbe consentito la medesima squalifica temporanea: da giorni trenta a tre anni.

L'entità della sanzione risulta quindi priva di qualsiasi pregiudizio effettivo.

Quanto infine al motivo principale di impugnazione, ovverosia la doglianza relativamente alla erronea qualificazione della condotta dell'incolpato ritenuta colposa e non dolosa dal primo Giudice, pur con le riserve di cui si dirà, occorre riconoscere la difficoltà obbiettiva di censurare quello che costituisce il libero convincimento di altro giudicante. Convincimento basato, il più delle volte, su sensazioni di carattere personali acquisite nel corso del procedimento. E particolarmente nella immediatezza dei fatti e l'espletamento di una istruttoria. Certamente il dolo non può essere escluso dalla sola circostanza del ravvedimento operato dal giocatore, solo successivamente alla segnalazione della irregolarità, come il primo Giudice ha ritenuto. Ed in tal senso si condivide quanto sostenuto dalla Procura appellante.

Altro elemento indiziario per escludere il dolo potrebbe essere il fatto che, trovandosi alla buca 14, il giocatore difficilmente avrebbe potuto prevedere che a seguito della alterazione avrebbe conseguito un risultato a lui più favorevole, mancando ancora poche buche al termine della gara.

In pratica, il discrimine tra colpa e dolo è, nelle vicende della giustizia sportiva, molto più labile di quanto non lo sia nell'ordinamento penale, al quale il procedimento disciplinare si avvicina maggiormente nella sostanza. E dovrebbe essere lasciato alla sensibilità ed alla libera valutazione di ciascun giudicante l'accertamento della esistenza del dolo o della colpa. Salva l'ipotesi di clamorosa evidenza.

Ciò anche perché, raramente si riscontrano nel comportamento dell'incolpato, elementi obiettivamente caratterizzanti l'elemento psicologico del dolo quale potrebbe essere, ad esempio, la premeditazione, caratteristica propria del reato doloso.

Nella fattispecie, ad avviso di questa Corte, sussiste un qualche dubbio sulla volontarietà dell'infrazione commessa, per cui può essere condivisa la valutazione fatta al riguardo dal primo Giudice.

Pur tuttavia, non può negarsi che la valutazione del fatto colposo, compiuta dal primo Giudice sia censurabile sotto il profilo della entità.

Infatti, detto della inesistenza della attenuante della quale il Giudice ha tenuto conto, questi non ha considerato nella giusta rilevanza altri elementi quali: a) trattarsi di giocatore esperto, al limite della 1<sup>a</sup> categoria; b) l'obbligo gravante su ciascun giocatore di annotare correttamente il punteggio conseguito; buca per buca e di verificarlo al termine della gara; c) la leggerezza mostrata dall'incolpato nel dichiarare di essersi disinteressato del controllo del proprio punteggio, in quanto consapevole del risultato modesto conseguito.

Ritiene pertanto questa Corte che il comportamento dell'inquisito vada considerato gravemente colposo e quindi meritevole di una più pesante sanzione.

Conseguentemente, quindi, viene stabilito che la durata della sospensione da attività sportive di interesse federale vada portata da mesi tre a mesi sei.

Per i motivi già esplicitati nella trattazione dell'appello principale, il reclamo incidentale non è meritevole di accoglimento, vertendo lo stesso unicamente sulla riduzione della entità della sanzione comminata per la ritenuta errata applicazione di una norma (l'art. 17, u.cap., invece dell'art. 14, co.1 n.2), R.G.).

Il reclamo va quindi respinto, sottolineando peraltro, che anche l'applicazione dell'art. 14 avrebbe potuto comportare la sanzione nella misura inflitta.

Per tutte le ragioni esposte

### **La Corte Sportiva di Appello**


decidendo sul ricorso proposto dalla Procura Federale e sul reclamo incidentale della parte appellata, in parziale accoglimento dell'appello principale, stabilisce che l'entità della sanzione, ritenuta gravemente colposa, vada portata da mesi tre, a mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione impugnata (14 ottobre 2018).

Assorbito il reclamo incidentale.

Così deciso in Roma il 21 dicembre 2018

Il Giudice Estensore

Avv. Sergio Smedile



Il Presidente

Avv. Carlo Albini

